

ORDINANZA n.126 del 06/05/2019

IL SINDACO

PREMESSO

che all'interno del Centro Abitato e degli agglomerati urbani del territorio comunale, sono presenti terreni, recintati e non;

che i terreni incolti, consapevolmente abbandonati dai proprietari e/o conduttori degli stessi, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, provocano per incuria, gravi problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti;

VISTI:

il T.U. della legge di P.S. n.733 del 18.06.1931;

la legge n.353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

il D.Lgs. n. 257/00 in materia di Ordinanza sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

il Capo III del D.Lgs. n.139 del 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi; l'art.255 del D.Lgs. n.152 del 3.04.2006 "Norme in materia ambientale";

gli artt.449 e 650 del Codice Penale (C.P.);

il D.Lgs.n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. (Codice della Strada);

la legge 2014/90, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.

ORDINA

Per i motivi in premessa enunciati e che qui si intendono integralmente richiamati, nel periodo: 10 Maggio - 31 Ottobre 2019, sul territorio comunale:

- Tutti gli Enti e i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, ricadenti negli agglomerati urbani del territorio comunale, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo le condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi.

- È fatto obbligo ai proprietari ed affittuari di terreni di provvedere correttamente alla rimozione dei rifiuti prodotti e di quant'altro possa essere veicolo di incendio per l'incolumità e l'igiene pubblica, con avvertenza che in caso di inosservanza questo Comune, senza indugio ed ulteriori provvedimenti,

Comune di Eboli

IL SINDACO

effettuerà d' ufficio, ed in danno dei trasgressori, la pulizia dei luoghi, mediante apposita ditta incaricata, con l'assistenza della Forza Pubblica per l'accesso alle proprietà, nonché ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di €100,00 ad un massimo di € 1.000,00 ai sensi dell' art. 6 del Regolamento Comunale per " Applicazione delle Sanzioni Amministrative alle violazioni delle Ordinanze Comunali " – Delibera di C. C. n° 85 del 30.09.2002 -;

• Durante il periodo compreso tra il 01 giugno ed il 31 ottobre è fatto divieto di accendere fuochi in prossimità dei cigli delle strade, ai limiti ed all' interno delle aree incolte ed in prossimità dei boschi e della pineta - Litoranea SP 175/a;

DISPONE

che il presente atto venga:

- pubblicato all' Albo Pretorio del Comune;
- inserito nel sito ufficiale del Comune: www.comune.eboli.sa.it;

Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza tutti coloro che svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria nonché coloro che svolgono compiti amministrativi di vigilanza e controllo ambientale.


La trasmissione della stessa:

- alla Prefettura di Salerno;
- Al Comando Polizia Municipale del Comune di Eboli;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Eboli;
- al Gruppo Guardia di Finanza di Eboli;
- Alla Sottosezione Polizia Stradale di Eboli
- al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno;
- al Servizio Regionale di Protezione Civile di Salerno;
- al Servizio Relazioni con il Pubblico del Comune di Eboli ai fini della diffusione tramite stampa e sul sito WEB del Comune di Eboli.

E' altresì ammesso ricorso avverso la presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale - TAR - della Regione Campania entro 60 giorni dalla notifica della stessa, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n°,1034.

IL COMANDANTE LA P.M.

Magg. Marco Michele Garibaldi



IL SINDACO

Massimo Cariello

